



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVADEC-2014-0000004 del 13/01/2014

VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la Legge 9 aprile 2002, n. 55 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale" che prevede, all'articolo 1, comma 4 la facoltà per i procedimenti in corso di essere conclusi, su dichiarazione del proponente, ai sensi di tale legge;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. n. 90 del 14 maggio 2007 che istituisce la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, e le successive modifiche di cui all'art. 7 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008;

VISTO il decreto DSA-DEC-2009-0000873 del 24.07.2009 con cui è stata espressa la compatibilità ambientale del progetto di conversione a carbone della esistente Centrale ad olio combustibile di Porto Tolle

pr

PRESO ATTO che il progetto proposto prevede la realizzazione di tre nuove caldaie ultra super critiche (USC) da 660 MWe alimentate a polverino di carbone e biomassa, in sostituzione delle quattro esistenti da 660 MWe, alimentate ad olio combustibile.

VISTA la sentenza n. 3107/2011 del 23.05.2011 del Consiglio di Stato che, accogliendo il ricorso contro la sentenza di primo grado n. 32824/2010 del TAR Lazio di Roma, ha annullato il citato decreto DSA-DEC-2009-0000873;

CONSIDERATO che tale sentenza del Consiglio di Stato ha evidenziato:

- *“fermi gli eventuali seguiti amministrativi” non essere state sufficientemente esplicitate nell’istruttoria di VIA “le ragioni sottese alla valutazione di pari, o inferiore impatto ambientale della centrale a carbone rispetto alle possibili alternative di progetto, in specie quella alimentata a gas metano”;*
- *“ferma restando la possibilità dell’Amministrazione di rimotivare” essere fondata la censura relativa alla “violazione del principio di precauzione conseguente alla scostamento tra le prescrizioni imposte ad Enel per quel che attiene taluni inquinanti (in specie il monossido di carbonio) e le BAT, ossia le linee guida comunitarie relative ai grandi impianti di combustione”.*

CONSIDERATO che, a seguito di tale sentenza, il Ministero ha valutato i possibili successivi incombenti istruttori necessari a colmare il vizio motivazionale e ha ritenuto che, in base al principio della economicità della azione amministrativa e della conservazione degli atti, la conciliazione tra l’effetto caducatorio prodottosi nei confronti del decreto VIA DSA-DEC-2009-873 del 24 luglio 2009 per effetto della sentenza 3107/2011, fosse necessario fare salvi gli atti dotati di una loro autonoma valenza rispetto ai vizi di legittimità riscontrati nel provvedimento di pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTA la nota del 3 agosto 2011, prot. DVA-2011-0019735, con cui la scrivente ha comunicato, ex art. 7 della legge 7 agosto 1990 e s.m.i., alla Società Enel Produzione S.p.A. e a tutte le amministrazioni interessate l’avvio della

rinnovazione del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale relativo alla Centrale di Porto Tolle, a partire dalla fase in cui sono stati registrati i vizi censurati nella sentenza n. 3107/2011 e ferma restando la validità delle parti pregresse nonché degli atti dotati di una propria autonomia;

CONSIDERATO che, successivamente alla detta decisione n. 3107/2011 del Consiglio di Stato, è intervenuta nuova normativa statale (ovvero l'articolo 35, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 che ha riformato l'articolo 5-bis del decreto legge n. 5/2009) e regionale (ovvero la legge della Regione Veneto 5 agosto 2011, n. 14, che ha modificato l'articolo 30 della legge regionale 8 settembre 1997 n. 36) riguardante il Parco Regionale del Delta del Po all'interno del quale è localizzata la centrale;

ATTESO che, comportando tali modifiche della normativa statale e regionale una variazione del quadro normativo di riferimento del progetto di cui trattasi, questo Ministero ha ritenuto opportuno interpellare il Consiglio di Stato, ex art. 112, comma 5, c.p.a., in merito all'esatta esecuzione della citata decisione del giudice amministrativo;

CONSIDERATO che in attesa del parere del Consiglio di Stato questo Ministero ha pertanto disposto con nota del 29.03.2012 prot. DVA-2012-7779 , la sospensione della rinnovazione procedimentale del progetto in questione;

ATTESO che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3569/2012, in merito alla sopra detta istanza di cui all'art. 112, comma 5, c.p.a., si è espresso come segue: *“L'amministrazione statale competente, nel porre in essere gli atti del nuovo procedimento amministrativo volto alla verifica della compatibilità ambientale della centrale termoelettrica, dovrà, pertanto, applicare la nuova normativa statale e regionale, salvo il potere, ove ne ricorrano i presupposti, di fare propri gli accertamenti già svolti e non intaccati dalle diverse regole giuridiche introdotte.”*;

VISTA la nota del 1 agosto 2012 prot. DVA-2012-18964 con cui il Ministero ha pertanto disposto la continuazione del procedimento già sospeso nel marzo 2012, e

W

ha altresì, attesa la necessità di aggiornare il contesto ambientale di riferimento, chiesto alla Società Enel Produzione S.p.A di fornire, ai fini dell'espletamento dell'istruttoria tecnica, un generale aggiornamento della documentazione tecnica già a suo tempo fornita, ed in particolare dello Studio di Impatto Ambientale, aggiornando i dati ambientali in essa contenuti;

VISTA la nota del 26 novembre 2012, acquisita al prot. DVA- 2012-29019 del 30.11.2012 con cui la società Enel Produzione S.p.A. ha provveduto ad inoltrare l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e gli elaborati di progetto

VISTI gli avvisi al pubblico sui quotidiani "Corriere della Sera" e "Il Gazzettino" del 30 marzo 2012, del 4 marzo 2013 e del 9 luglio 2013 con cui è stato dato annuncio del deposito della documentazione e delle integrazioni presso le amministrazioni interessate al fine della consultazione del pubblico e l'espressione di eventuali osservazioni;

ACQUISITO il parere n. 1368 dell'8.11.2013 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

PRESO ATTO CHE la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel sopra detto parere ha evidenziato:

- *allo stato, le considerazioni espresse in relazione alle componenti ambientali e paesaggistiche, non consentono di valutare adeguatamente la richiesta e la documentazione prodotte dal Proponente, a causa della carenza degli elementi di valutazione forniti, con particolare riferimento alle novità del quadro progettuale (cfr. in particolare, pagg. 103 e ss.) e del contesto sopra rilevate;*
- *tenuto conto che nel corso del procedimento, anche a seguito di istanze e richieste di integrazione, la Società proponente ha prodotto documentazione recante le carenze sopra evidenziate, rispetto alle quali non si ritiene possibile formulare una richiesta di integrazioni anche a causa del loro numero, della loro entità e dei tempi necessari per il loro superamento, non compatibili con i tempi procedurali;*
- *tutto quanto sopra rappresentato rende necessario, anche per evitare ulteriori appesantimenti procedurali e garantire la trasparenza nei confronti di tutte le parti interessate che partecipano o intervengono nel procedimento, che la documentazione che, eventualmente, il Proponente dovesse*

presentare successivamente all'emanazione del presente parere, per superare le carenze indicate, sostituisca integralmente gli atti sinora prodotti dallo stesso, allo scopo di consentire la pubblicazione e l'esame di un'unica documentazione tecnica aggiornata, evitando le complicazioni legate a riferimenti ad atti pregressi."

PRESO ATTO che, per le motivazioni evidenziate nel citato parere n. 1368 dell'8.11.2013, dalle quali traspare una consistente carenza di elementi valutativi, della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, non risulta possibile, allo stato della documentazione presentata dal Proponente la conclusione dell'istruttoria ai fini dell'espressione del giudizio di compatibilità ambientale;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 comma 4 del D.P.C.M. del 27.12.1988

DETERMINA

Articolo 1

La Società Enel Produzione S.p.A. dovrà esibire la documentazione necessaria ai fini del riavvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di conversione a carbone della Centrale di Porto Tolle, come indicato nel citato parere n. 1368 dell'8.11.2013 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.

Articolo 2

L'effetto della richiesta di integrazione documentale di cui al precedente articolo 1 costituisce pronunciamento interlocutorio negativo circa la compatibilità ambientale del progetto.



Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Enel Produzione S.p.A., al Ministero per i Beni e le Attività culturali, alla Regione Veneto, alla Provincia di Rovigo, al comune di Porto Tolle e al Comune di Rovigo, nonché al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sarà cura della Regione Veneto comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni eventualmente interessate

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali.

Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Mariano Grillo)